

Legge regionale 06 luglio 2020, n. 13

**PROMOZIONE DELL'ISTITUZIONE DELLE
COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI E
DELLE CONFIGURAZIONI DI AUTOCONSUMO
COLLETTIVO (1)**

(Bollettino Ufficiale n. 6, del 15.07.2020)

Art. 1 (Finalità)

01. La Regione Liguria persegue la transizione energetica del sistema socioeconomico regionale ponendosi l'obiettivo della neutralità carbonica netta al 2050. (2)

1. La Regione Liguria, in attuazione degli obiettivi europei di sostenibilità ambientale e di produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili e, in particolare, ai sensi di quanto previsto dalla direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, nonché nel rispetto del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) e successive modificazioni e integrazioni e della normativa nazionale e regionale in materia, promuove l'istituzione di comunità energetiche rinnovabili e le configurazioni di autoconsumo collettivo, costituite al fine di superare l'utilizzo del petrolio e dei suoi derivati e di favorire la produzione distribuita, lo scambio, l'accumulo e la cessione di energia rinnovabile per l'autoconsumo, ridurre la povertà energetica e sociale, perseguire l'indipendenza e l'autonomia energetica, nonché di sperimentare e promuovere nuove forme di efficientamento e di riduzione dei consumi energetici. (3)

2. I comuni e gli enti locali che intendono procedere alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile adottano uno specifico Protocollo d'intesa, cui possono aderire soggetti pubblici e privati, redatto sulla base dei criteri definiti con provvedimento della Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente nel rispetto delle disposizioni europee e nazionali vigenti. (4)

2 bis. La Regione, favorendo la produzione di energia da fonti rinnovabili, persegue altresì l'obiettivo di contrastare i fenomeni di povertà energetica incoraggiando ulteriori azioni solidaristiche rivolte a platee anche più ampie delle singole comunità energetiche. (5)

Art. 1 bis (Definizioni) (6)

1. Ai fini della presente legge, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del d.lgs. 199/2021 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, la lettera o) per le configurazioni di autoconsumo collettivo e la lettera p) per le comunità energetiche rinnovabili.

Art. 2 (Comunità energetiche rinnovabili) (7)

1. Le comunità energetiche rinnovabili (CER) sono soggetti di diritto autonomi senza scopo di lucro ai sensi del d.lgs. 199/2021 e successive modificazioni e integrazioni, costituite e operanti nel rispetto e secondo le disposizioni di cui agli articoli 31 e 32 dello stesso decreto legislativo, nonché delle disposizioni attuative emanate.

2. L'obiettivo primario della CER è l'autoconsumo dell'energia rinnovabile prodotta dagli impianti nella disponibilità e sotto il

controllo della comunità, nonché, eventualmente, l'immagazzinamento dell'energia prodotta al fine di aumentare l'efficienza energetica e di combattere la povertà energetica mediante la riduzione dei consumi e delle tariffe di fornitura. (23)

3. La CER incentra la sua attività sul valore dell'energia prodotta e condivisa, con l'obiettivo di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera e non quello di realizzare profitti finanziari. I membri della comunità partecipano alla generazione distribuita di energia da fonte rinnovabile e all'esecuzione di attività di gestione del sistema di distribuzione, di fornitura e di aggregazione dell'energia a livello locale. A tal fine, la comunità realizza progetti innovativi finalizzati alla produzione di energia rinnovabile a basso impatto ambientale, alla ricerca di soluzioni eco-compatibili e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, attraverso l'impiego equilibrato dei beni comuni e collettivi del territorio di riferimento.

4. Alle comunità energetiche possono partecipare soggetti pubblici e privati. La partecipazione delle PMI è consentita se essa non costituisce l'attività industriale o commerciale principale. (24)

5. Le CER possono, altresì, offrire servizi funzionali al perseguimento degli obiettivi di economia circolare, promuovere la realizzazione di interventi integrati di domotica e offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici, ivi inclusi i community charger, ai propri membri e altri servizi ancillari e di flessibilità.

Art. 2 bis (Configurazione di autoconsumo collettivo) (8)

1. La configurazione di autoconsumo collettivo è costituita da un gruppo di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile, che agiscono collettivamente alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 30 del d.lgs. 199/2021 e successive modificazioni e integrazioni e si trovano nello stesso edificio o condominio.

Art. 3 (Competenze) (9)

(Omissis)

Art. 3 bis (Comunità energetiche rinnovabili solidali) (10)

1. La Regione riconosce, eventualmente anche con forme di premialità, le CER che agiscono collettivamente a forte valenza sociale e territoriale, aventi almeno una delle seguenti caratteristiche:

a) siano composte anche da soggetti economicamente svantaggiati al fine di contrastare la povertà energetica;

b) fra i membri siano presenti enti del terzo settore, enti proprietari e di gestione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sociale;

c) fra i membri siano presenti enti locali che hanno approvato piani o strategie integrate di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici o che hanno messo a disposizione per realizzare gli impianti i tetti degli edifici pubblici o aree pubbliche;

d) siano situati in aree montane e interne del territorio regionale;

e) che realizzino progetti di inclusione e solidarietà sociale, anche attraverso la collaborazione con gli enti locali, con gli enti del terzo settore o società cooperative.

Art. 4 (Tavolo tecnico per la riduzione dei consumi energetici)

1. La Giunta regionale istituisce, con apposito provvedimento, un tavolo tecnico permanente per la riduzione dei consumi energetici col compito di: **(11)**

a) acquisire i dati sulla riduzione dei consumi energetici, sulla quota di autoconsumo e sulla quota di utilizzo di energie rinnovabili;

b) individuare le modalità per una gestione più efficiente delle reti energetiche, anche attraverso il supporto del Gestore dei servizi elettrici di cui all'articolo 27 della l. 99/2009 e successive modificazioni e integrazioni.

b bis) formulare proposte da sottoporre alle comunità energetiche per la gestione dei rapporti con l'autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA); **(12)**

b ter) individuare le migliori pratiche, anche sotto l'aspetto della riduzione degli oneri e degli adempimenti burocratici e amministrativi, al fine di promuovere la promozione e la diffusione sul territorio regionale; **(13)**

b quater) svolgere le altre attività a esso attribuite dalla Giunta regionale. **(14)**

1 bis. Il tavolo tecnico di cui al comma 1 è composto da: **(15)**

a) il Direttore generale del dipartimento sviluppo economico, con funzioni di coordinatore, o suo delegato;

b) i dirigenti delle strutture regionali competenti in materia di energia, ecologia, competitività, edilizia;

c) un responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia della pubblica amministrazione di cui all'articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) e successive modificazioni e integrazioni e alla circolare del Ministero dello sviluppo economico 18 dicembre 2014, per ciascun ambito provinciale;

d) un rappresentante dell'Università degli Studi di Genova;

e) un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) Liguria;

f) il Direttore di Liguria Digitale S.p.A., o suo delegato;

g) l'Amministratore Unico di Infrastrutture Recupero Energia (IRE S.p.A.), o suo delegato;

h) un rappresentante di Gestore Servizi Energetici (GSE S.p.A.);

i) il Direttore della Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico (F.I.L.S.E. S.p.A.), o suo delegato.

1 ter. Il tavolo tecnico è affiancato da un Osservatorio permanente sulle energie rinnovabili con finalità consultive in cui sono presenti i portatori di interessi a diverso titolo coinvolti, fra cui in particolare: **(16)**

a) le associazioni maggiormente rappresentative del settore ambientale e di quello energetico e delle rinnovabili, nonché quelle del terzo settore, dei consumatori e degli utenti;

b) le associazioni datoriali ivi comprese le associazioni maggiormente rappresentative delle imprese e degli enti con scopo mutualistico.

1 quater. Il tavolo tecnico convoca i membri dell'Osservatorio con cadenza almeno semestrale. **(17)**

1 quinquies. Il tavolo tecnico promuove incontri periodici con i referenti delle comunità energetiche rinnovabili e delle configurazioni di autoconsumo collettivo ove costituite. **(18)**

2. (Omissis) **(19)**

3. Il tavolo tecnico di cui al comma 1 non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale; ai suoi componenti non

spetta alcun compenso o gettone di presenza, né rimborsi spese.

Art. 4 bis (Disposizione di rinvio) (20)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 199/2021 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 5 (Sanzioni) (21)

(Omissis)

Art. 6 (Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria esercita il controllo sull'attuazione delle presenti disposizioni e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, la Giunta regionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, e successivamente con periodicità biennale, sulla base dei dati e delle informazioni prodotte dal tavolo di cui all'articolo 4, presenta alla Commissione consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della legge. In particolare, la relazione contiene dati e informazioni su:

a) gli interventi attuati e i risultati della loro implementazione, indicando strumenti e modalità applicative;

b) i tempi dei procedimenti e le eventuali criticità incontrate nell'attuazione degli interventi;

c) il numero delle comunità energetiche istituite e dei comuni e dei soggetti che vi hanno aderito, nonché dati e informazioni sulla riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili, sulla quota di autoconsumo e sulla quota di utilizzo di energie rinnovabili che sono stati raggiunti grazie alla istituzione delle comunità energetiche.

2. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria assicura, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 (Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa) e successive modificazioni e integrazioni, l'adeguata divulgazione degli esiti del controllo della valutazione della presente legge, anche mediante pubblicazione nel sito web istituzionale.

Art. 6 bis (Installazione impianti su tetti e aree pubbliche) (22)

1. Al fine di promuovere la produzione e l'uso di energia rinnovabile, la Regione e gli enti locali effettuano una mappatura periodica dei tetti degli edifici pubblici e delle aree pubbliche in disponibilità dei suddetti enti da mettere a disposizione anche di terzi per l'installazione degli impianti a servizio delle comunità energetiche rinnovabili.

Art. 7 (Norma di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Note

(1) Titolo così modificato dall'art. 1 della legge regionale 6 dicembre 2022, n. 14.

(2) Comma inserito dall'art. 2 della legge regionale 6 dicembre 2022, n. 14.

(3) Comma così modificato dall'art. 2 della legge regionale 6 dicembre 2022, n. 14.

(4) Comma così modificato dall'art. 2 della legge regionale 6 dicembre 2022, n. 14.

(5) Comma aggiunto dall'art. 2 della legge regionale 6 dicembre 2022, n. 14.

(6) Articolo inserito dall'art. 3 della legge regionale 6 dicembre

2022, n. 14.

(7) Articolo così sostituito dall'art.4 della legge regionale 6 dicembre 2022, n. 14.

(8) Articolo inserito dall'art. 5 della legge regionale 6 dicembre 2022, n. 14.

(9) Articolo abrogato dall'art. 6 della legge regionale 6 dicembre 2022, n. 14.

(10) Articolo inserito dall'art. 7 della legge regionale 6 dicembre 2022, n. 14.

(11) Alinea così modificato dall'art. 8 della legge regionale 6 dicembre 2022, n. 14.

(12) Lettera inserita dall'art. 8 della legge regionale 6 dicembre 2022, n. 14.

(13) Lettera inserita dall'art. 8 della legge regionale 6 dicembre 2022, n. 14.

(14) Lettera inserita dall'art. 8 della legge regionale 6 dicembre 2022, n. 14.

(15) Comma inserito dall'art. 8 della legge regionale 6 dicembre 2022, n. 14.

(16) Comma inserito dall'art. 8 della legge regionale 6 dicembre 2022, n. 14.

(17) Comma inserito dall'art. 8 della legge regionale 6 dicembre 2022, n. 14.

(18) Comma inserito dall'art. 8 della legge regionale 6 dicembre 2022, n. 14.

(19) Comma abrogato dall'art. 8 della legge regionale 6 dicembre 2022, n. 14.

(20) Articolo inserito dall'art. 9 della legge regionale 6 dicembre 2022, n. 14.

(21) Articolo abrogato dall'art. 10 della legge regionale 6 dicembre 2022, n. 14.

(22) Articolo inserito dall'art. 11 della legge regionale 6 dicembre 2022, n. 14.

(23) Comma così modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 giugno 2023, n. 14.

(24) Comma così modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 giugno 2023, n. 14.